

REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2000 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2000 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁶⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾, concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1996, il 1997 e il 1998, è opportuno modificare i livelli

limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne.

- (3) Occorre precisare che il livello limite calcolato per le ciliege riguarda unicamente le ciliege del codice NC 0809 20 95 (diverse dalle ciliege acide).
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

| N. d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Periodi di applicazione | Livelli limite (tonnellate) |
|--------------------|--|--|--|-----------------------------|
| 78.0015 78.0020 | ex 0702 00 00 | Pomodori | — 1° ottobre-31 marzo — 1° aprile-30 settembre | 501 111 639 884 |
| 78.0065 78.0075 | ex 0707 00 05 | Cetrioli | — 1° maggio-31 ottobre — 1° novembre-30 aprile | 10 098 3 196 |
| 78.0085 | ex 0709 10 00 | Carciofi | — 1° novembre-30 giugno | 19 302 |
| 78.0100 | 0709 90 70 | Zucchine | — 1° gennaio-31 dicembre | 9 879 |
| 78.0110 | ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50 | Arance | — 1° dicembre-31 maggio | 753 719 |
| 78.0120 | ex 0805 20 10 | Clementine | — 1° novembre-fine febbraio | 100 949 |
| 78.0130 | ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi | — 1° novembre-fine febbraio | 93 803 |
| 78.0155 78.0160 | ex 0805 30 10 | Limoni | — 1° giugno-31 dicembre — 1° gennaio-31 maggio | 186 300 69 813 |
| 78.0170 | ex 0806 10 10 | Uve da tavola | — 21 luglio-20 novembre | 190 422 |
| 78.0175 78.0180 | ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 | Mele | — 1° gennaio-31 agosto — 1° settembre-31 dicembre | 625 202 88 229 |
| 78.0220 78.0235 | ex 0808 20 50 | Pere | — 1° gennaio-30 aprile — 1° luglio-31 dicembre | 184 455 161 019 |
| 78.0250 | ex 0809 10 00 | Albicocche | — 1° giugno-31 luglio | 2 236 |
| 78.0265 | ex 0809 20 95 | Ciliege, diverse dalle ciliege acide | — 21 maggio-10 agosto | 20 048 |
| 78.0270 | ex 0809 30 | Pesche, comprese le pesche noci | — 11 giugno-30 settembre | 349 940 |
| 78.0280 | ex 0809 40 05 | Prugne | — 11 giugno-30 settembre | 41 539» |